



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La domanda di risarcimento del danno è soggetta a un rito diverso rispetto a quello del divorzio: non è pertanto cumulabile in detto giudizio

La domanda di risarcimento del danno è soggetta a un rito diverso rispetto a quello del divorzio e non è pertanto cumulabile in detto giudizio; e ciò in ragione del fatto che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31,32,34,35 e 36, c.p.c.). Pertanto - nel giudizio instaurato con domanda volta a chiedere, deducendo che con decreto del tribunale era già stata disposta l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio - la domanda del convenuto di risarcimento del danno è inammissibile.

Tribunale di Bari, sentenza del 30.9.2020

...omissis...

Preso atto della sentenza non definitiva n. 1479/2016 pubblicata il 16.03.2016 con cui questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie che devono essere decise come segue.

La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile da parte dell'attrice è stata fatta oggetto di rinuncia dalla medesima.

L'accertamento sull'esistenza dell'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento della figlia RRR deve essere effettuato avendo riguardo anche alla domanda sub-procedimentale di revoca che può essere decisa unitariamente in questa sede di merito.

Deve essere disposto a carico di Y l'obbligo di versare in favore di X la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia RRR; con decorrenza dalla corrente mensilità di settembre 2020. Oltre spese straordinarie nella misura del 50%.

Non vi è prova sufficiente – il cui onere incombeva sul padre – della sopravvenuta indipendenza economica della figlia RRR (08.08.1997).

Invero per quanto risulta dagli atti la ragazza ventitreenne non svolge attività lavorativa e convive con la madre ed il nuovo marito di quest'ultima. Sia dalle dichiarazioni testimoniali che dalle produzioni documentali offerte dal padre nel sub-procedimento, emerge al più che la ragazza ha avuto delle esperienze lavorative di tipo esclusivamente episodico (singole giornate come cameriera o come dog-sitter) senza tuttavia essersi anche solo avviata stabilmente nel mondo del lavoro.

Né può configurarsi a carico della ragazza un comportamento colposo nella ricerca di una occupazione lavorativa.

Infatti vi è prova documentale che ella soffre di un lieve deficit cognitivo ed uditivo e che ciò nonostante ha ripreso gli studi per il conseguimento del diploma tramite corso serale oltre ad aver frequentato corso formativi per l'inserimento nel mondo del lavoro (cfr. documentazione allegata al deposito telematico dell'interveniente del 19.11.2020).

Pertanto, può certamente affermarsi l'an dell'obbligo paterno di contribuzione; tuttavia nei confronti della madre convivente e non invece direttamente nei confronti della figlia.

A tal proposito la domanda della ragazza non può essere accolta poiché è incontestato che alle sue esigenze provveda tuttora la madre convivente.

In riferimento al quantum dell'obbligazione, è congruo il contributo ordinario già provvisoriamente stabilito nella misura di € 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FO.

A tale determinazione si perviene secondo il principio di proporzionalità, avendo complessivamente riguardo ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma IV, c.p.c..

In primo luogo occorre considerare le esigenze ordinarie della figlia poco più che maggiorenne, anche alla luce del suo peculiare stato di salute.

In secondo luogo, deve essere apprezzata la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre presso cui la figlia è prevalentemente collocata.

In terzo luogo, occorre avere riguardo alle capacità reddituali dei genitori.

A tal proposito, dall'istruttoria e dalle dichiarazioni fiscali prodotte risulta che il padre ha svolto attività lavorativa sino al licenziamento avvenuto nel giugno dell'anno 2019 percependo una retribuzione media di circa € 1.350,00 mensili netti. Nulla è stato precisato in ordine alla misura dell'indennità di disoccupazione cui verosimilmente il X ha diritto; né risulta precisato l'importo del TFR percepito così come preannunciato dall'azienda nella lettera di licenziamento (cfr. doc. 5, fascicolo sub-procedimentale).

Sicché deve ritenersi con sufficiente grado di verosimiglianza che le condizioni economiche del padre siano solo leggermente peggiorate.

Al contrario le condizioni materne non sono state sufficientemente documentate.

Tuttavia vi è comunque prova del fatto che la Ca. svolge attività lavorativa continuativa seppure non regolarizzata. Certamente ella percepisce somme di danaro che le garantiscono una vita libera e dignitosa come può agevolmente desumersi dalle sue stesse dichiarazioni rese innanzi al Presidente, dalla circostanza che già in sede separativa rinunciò volontariamente al mantenimento nonché dall'asserito versamento di una somma di oltre € 25.000,00 recentemente corrisposta nel giudizio di esecuzione promosso dall'ex marito.

Inoltre l'attrice risulta titolare di diritti reali immobiliari ed ha realizzato un nuovo consorzio matrimoniale.

Pertanto, a fronte delle suddette argomentazioni è congruo stimare la misura di contributo paterno nella misura mensile di € 250,00.

Le spese straordinarie della figlia saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e [ss.mm.](#), nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.

È infatti del tutto ingiustificata la richiesta del convenuto di porre l'onere ad esclusivo carico della madre.

La domanda del convenuto di risarcimento del danno è inammissibile.

Infatti detta domanda è soggetta a un rito diverso rispetto a quello del divorzio e non è pertanto cumulabile in questo giudizio; e ciò in ragione del fatto che, «trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31,32,34,35 e 36, c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre 2014, n. 18870).

Spese e competenze di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (da un lato sulla domanda di assegno divorzile, la cui rinuncia comporta soccombenza sulle spese a carico Il Giudice estensore Emanuele Pinto.

dell'attrice; dall'altro sulla domanda di mantenimento e su quella risarcitoria rispetto alle quali è risultato soccombente il convenuto).

PQM

Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio introdotto con ricorso del 24.03.2015 da X nei confronti di Y, con l'intervento del P.M. e di RRR, disattesa ogni altra questione e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 1479/2016 pubblicata il 16.03.2016, così provvede: dispone a carico di Y l'obbligo di continuare a versare in favore di X, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia RRR, oltre rivalutazioni annuali sulla base degli indici ISTAT- FO.; dispone a carico dei genitori l'obbligo di partecipare nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie a sostenersi per la figlia, nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017ggggg.; rigetta ogni altra domanda; dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

